



Riunione del 18 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 05**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente- Estensore

**01.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
PASTORE CLAUDIO – tesserato  
MARTINA VOLLEY,n.p.Presidente p.t.**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **PASTORE CLAUDIO** ( allenatore tesserato per il sodalizio MARTINA VOLLEY , in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.) in violazione del generale principio di lealtà e probità, nonché delle norme federali di cui all' *Indizione dei Campionati Regionali 2012/2013 Fipav Puglia*, per avere :

a) in occasione della gara 1801 dell'11 maggio 2013 indicato nel modulo CAMP 3, consegnato all'arbitro, il codice di pagamento n. 308CFE 24 (a mezzo di carta di credito) inesistente, perché non effettuato; pagamento in realtà avvenuto solo in data 13-5-2013 alle ore 10.32 tramite operazione *on line* con codice 00D3X9;

b) in occasione della successiva gara 1804 del 19 maggio 2013, per aver indicato nel modulo CAMP 3 consegnato all'arbitro, il codice di pagamento 00D3X9; ( a mezzo di carta di credito), già effettuato per la precedente gara 1801;

c) in occasione delle gare 222, 225, 229, 232 e 236, del campionato di 2<sup>a</sup> divisione femminile, per aver indicato in ciascun modulo CAMP 3 consegnato all'arbitro, estremi di pagamento dei contributi di gara, in realtà non corrispondenti ad alcun pagamento, perché mai effettuati.

Con la contestazione della circostanza aggravante *ex art.49 comma 1, lettera 1, lettera J* e della recidiva *ex art.56 comma 2 lettera a)* del regolamento Giurisdizionale Fipav, per aver commesso un fatto della stessa indole.



- **SODALIZIO MARTINA VOLLEY** n.p. presidente p.t. a titolo di responsabilità ex art. 55 comma 3 lettera a) R.G. , per il fatto disciplinare commesso dal proprio tesserato **PASTORE CLAUDIO**.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, entrambi gli incolpati ritenevano di non inviare alcuna deduzione a difesa.

Alla luce di ciò, chiusa la fase istruttoria, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questa commissione.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 18 settembre 2013, nella quale nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,

- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Edoardo Spighetti che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8 (otto) a carico del sig. Pastore Claudio e della multa di € 400,00 a carico del sodalizio

### **OSSERVA**

La fattispecie in esame trae origine da due distinti esposti, trasmessi alla Procura in data 30.05.2013 dal Comitato Regionale Puglia (Prot. 378/Camp) ed in data 05.06.2013 dal Comitato Provinciale di Taranto (prot. 217/C/3). Con il primo si trasmettevano gli atti alla Procura, per le eventuali determinazioni della stessa in ordine alla condotta tenuta dalla società Martina Volley, risultando accertato che sul modulo CAMP 3 relativo alla gara 1801 dell'11.05.2013 – valevole per i play out della serie C maschile – era stato riportato un estremo di pagamento (308 CFF 24) risultato inesistente, come peraltro confermato dalla nota di transazione del pagamento effettuato due giorni dopo dal tesserato Sig. Claudio Pastore, nella cui casuale veniva appunto indicata la voce “Tassa Gara Serie C Maschile – Play Out n. 1801 giornata 1”; il codice di tale transazione (00D3X9), peraltro, veniva poi indicato sul mod CAMP 3 della successiva gara n. 1804 del 19.05.2013.

Con il secondo comunicato, invece, il C.P. di Taranto segnalava, con le stesse finalità, la condotta tenuta dal medesimo sodalizio in occasione delle gare nn. 222-225-229-232-236, valevoli per il campionato di II^ divisione femminile, nei cui Moduli CAMP 3 erano stati indicati estremi di pagamento risultati inesistenti, come confermato dalla successiva nota di transazione del versamento effettuato dal tesserato Claudio Pastore.

Preliminarmente all'esame della specifica fattispecie, è bene evidenziare che a nulla rileva ai fini del decidere che i contributi gara relativi agli incontri di cui al capo di incolpazione siano stati o meno versati, trattandosi di questione sottoposta alla competenza di altro Giudice e da questo, se del caso sanzionata.



Oggetto del presente procedimento, pertanto, è la condotta tenuta dal sodalizio, incolpato per aver violato i principi di lealtà e probità sportiva inserendo nei moduli CAMP 3 estremi di pagamenti risultati poi non corrispondere ad alcun effettivo versamento o, come nel caso della gara 1804, relativi ad una precedente gara.

Tali fatti risultano accertati alla luce della documentazione acquisita ed in particolare comprovati dal successivo ravvedimento, avvenuto a mezzo di pagamento successivo e questa volta regolare.

La scelta del sodalizio di non far pervenire né alla Procura, né a questa Commissione alcuna deduzione a propria difesa, costituisce ulteriore indizio della propria palese in difendibilità.

Pur tuttavia, se non sussistono dubbi in ordine alla verità dei fatti ed alla riferibilità dei medesimi al sodalizio incolpato, assai più incerta appare la posizione del tesserato Claudio Pastore il cui nominativo viene indicato nei comunicati dei due G.U. solo in quanto autore materiale dei due pagamenti operati in ravvedimento e, pertanto, degli unici atti che non costituiscono illecito.

I moduli CAMP 3 relativi alle prime due gare in esame (nn.1801 e 1804) non risultano sottoscritti da nessuno nello spazio riservato alla firma del dirigente accompagnatore e riportano entrambi l'elenco dei giocatori schierati, i nominativi del 1° e del 2° allenatore, nonché la sottoscrizione del capitano; non risultano invece acquisiti agli atti i moduli CAMP 3 relativi alle altre quattro gare.

Ne consegue pertanto che l'unico riferimento all'incolpato, tesserato come secondo allenatore del sodalizio, è costituito dal suo nominativo, indicato sui moduli insieme a quello del primo allenatore e di certo non sufficiente a farlo ritenere responsabile dei dati inseriti nel modulo.

Va peraltro ribadito che nei comunicati dei GG.UU. si cita il nominativo dell'incolpato solo per individuare il soggetto autore dei successivi pagamenti e non anche come autore o comunque responsabile della compilazione e/o della consegna di questi; come si è visto, peraltro, quei successivi pagamenti hanno consentito di accertare, con maggior rigore, la falsità dei dati di pagamento riportati nei moduli CAMP 3.

Poiché oggetto del presente procedimento è l'accertamento della condotta illecita e gravemente sleale posta in essere dal sodalizio, sostanziata proprio nel fornire dati di pagamenti non corrispondenti a reali versamenti, non potendo ascrivere tale specifica condotta all'incolpato, stante l'assoluta mancanza di prova sul punto, il medesimo non può essere sanzionato, a nulla rilevando la circostanza che né lui, né il sodalizio abbiano deciso di contestare le accuse mosse ad entrambi.

Stante la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del tesserato incolpato, questa Commissione non può sanzionare il sodalizio per responsabilità oggettiva, alla luce del rapporto di consequenzialità che lega la condotta colposa del tesserato alla responsabilità del sodalizio di appartenenza; se pur in esclusiva relazione ai fatti addebitati al Pastore, va dunque esclusa la responsabilità indiretta della società Martina Volley.



L'accertamento storico dei fatti nella loro dinamica e la palese violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva, comunque accertata, rendono inevitabile la trasmissione degli atti alla Procura per quanto di competenza della medesima.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati, nonché la rimessione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare, in dipendenza dei fatti oggetto del presente procedimento, eventuali ipotesi di illecito sportivo a carico di altri tesserati.

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is placed below the typed name of the President.

Roma, 30 Settembre 2013